

Sezione amministrativa immobiliare  
Via Franco Zorzi 13  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 25 27  
fax +41 91 814 25 29  
web www.ti.ch/sai

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio  
Servizi generali

## La Sezione amministrativa immobiliare

### AVVISO DI PUBBLICAZIONE

#### **Progetto stradale relativo la formazione di un marciapiede ciclopedonale in via Trevano - tratto nucleo di Canobbio - Centro Studi, in territorio dei Comuni di Canobbio e Porza**

La Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio,

richiamati l'art. 18 della legge sulle strade (LStr) del 23 marzo 1983 e gli art. 8 e 9 del regolamento sulle strade del 13 dicembre 2023 (RStr)

avvisa:

1. Gli atti concernenti il progetto stradale in oggetto e i relativi atti espropriativi (relazione tecnica, piani e documenti di progetto, programma di realizzazione, piani di esproprio e offerte di indennità) sono depositati presso le Cancellerie comunali dei Comuni di Canobbio e Porza per il periodo **dal 23 febbraio 2026 al 24 marzo 2026 (inclusi)**.

2. Il piano dell'utilizzazione sotto forma di geodati digitali (PU-GEO) è consultabile, per lo stesso periodo, sul portale cantonale di pubblicazione al seguente link:

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch23dhvx029100000&idPubblicazione=1>

*Una copia cartacea del piano d'utilizzazione, di carattere indicativo è compresa negli atti di cui al punto 1.*

3. Le eventuali opposizioni e le domande di modifica del progetto stradale, le opposizioni all'espropriazione, le domande di modifica dei piani espropriativi e quelle di ampliamento dell'espropriazione, così come le pretese d'indennità devono essere notificate, entro il periodo di pubblicazione, in forma scritta e in 3 esemplari, al seguente indirizzo: *Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione amministrativa immobiliare, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.*

4. Si rende inoltre attenti alle seguenti disposizioni della Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr):

- *Ricevuto l'avviso di espropriazione, i locatori di stabili o terreni espropriati hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione ai loro conduttori o affittuari e di disdire i contratti per il più prossimo termine utile (art. 26 Lespr).*

- *Dal giorno della pubblicazione del deposito degli atti, rispettivamente dal giorno dell'intimazione dell'avviso personale in caso di omissione della pubblicazione non sono più consentiti, ai titolari dei diritti di cui è chiesta l'espropriazione, atti di disposizione tali da rendere più gravosa l'espropriazione (art. 33 cpv. 1 Lespr).*

5. Il presente avviso è pubblicato sul foglio ufficiale, e sugli albi comunali dei Comuni interessati.

**SEZIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILIARE**